

Direttiva n° 336 del 03/05/1989

89/336/CEE : Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni relative alla compatibilità elettromagnetica.

NOTE

La Direttiva è stata recepita con:

D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992". Ai sensi dell'art. 6 di tale D.lgs. è stato emanato il "Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica".

D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993".

Si veda la Circolare 27 gennaio 1997, n. 157056: "Direttiva n. 89/336 - Compatibilità elettromagnetica (Decreto legislativo n. 476/1992, modificato con decreto legislativo n. 615/1996). Chiarimenti per le imprese".

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai veicoli a motore a due o tre ruote, secondo l'art. 9 della direttiva 97/24/CE.

Si vedano le seguenti comunicazioni della Commissione CE:

Comunicazione (95/C 325/05)

Comunicazione (96/C 60/05)

Comunicazione (97/C 37/05)

Espressione «marcatura CE»: testo che sostituisce in tutta la direttiva l'espressione «marchio CE» (disposto dall'art. 5, punto 1) della direttiva 93/68/CEE ;

Art. 3 : testo così sostituito dall'art. 5, punto 2) della direttiva 93/68/CEE;

Art. 10, paragrafo 1, quinto comma: comma così aggiunto dall'art. 5, punto 3) della direttiva 93/68/CEE;

Art. 10, paragrafo 3: paragrafo così soppresso dall'art. 1, punto 1) della direttiva 92/31/CEE ;

Art. 10, paragrafo 4: paragrafo così soppresso dall'art. 9, paragrafo 4 della direttiva 91/263/CEE;

Art. 10, paragrafo 6, primo comma: comma così sostituito dall'art. 5, punto 4) della direttiva 93/68/CEE;

Art. 10, paragrafo 7: testo così aggiunto dall'art. 5, punto 5) della direttiva 93/68/CEE;

Art. 12, paragrafo 1, secondo comma : testo così aggiunto dall'art. 1, punto 2) della direttiva 92/31/CEE;

ALLEGATO I, punto 2 : testo così sostituito dall'art. 5, punto 6) della direttiva 93/68/CEE.

- § -

TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 322 del 02.12.1987, p. 4),

in cooperazione con il Parlamento europeo (Cfr. GU C 262 del 10.10.1988, p. 82.-GU C 69 del 20

visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 134 del 24.05.1988, p. 2),

considerando che è necessario definire le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno per un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere in cui è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire alle radiocomunicazioni, nonché ai sistemi il cui funzionamento è soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchi elettronici una sufficiente protezione dai disturbi provocati da tali perturbazioni;

considerando che gli Stati membri hanno altresì il compito di provvedere alla protezione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica da eventuali perturbazioni elettromagnetiche e pertanto anche alla protezione delle apparecchiature che esse alimentano;

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima direttiva sul riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (Cfr. GU n. L 201 del 27.7.1986, p. 21), riguarda in particolare i segnali emessi da tali apparecchiature durante il funzionamento e la protezione contro qualsiasi danno delle reti pubbliche di telecomunicazione; che resta conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli apparecchi stessi;

considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative fissano in particolare i livelli di ammissibilità delle perturbazioni elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro impatto sui segnali; che non necessariamente tali disposizioni imperative comportano livelli di ammissibilità di Stato membro all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno del mercato;

considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione devono essere armonizzate per facilitare la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali livelli di protezione negli Stati membri;

considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole del mercato comune, la libera circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria in caso di disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali ostacoli debbano essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che pertanto l'armonizzazione nel caso in questione deve limitarsi unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi del mercato comune in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi devono sostituire le disposizioni nazionali;

considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che, per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, è importante armonizzare a livello europeo sulla compatibilità elettromagnetica, il rispetto delle quali garantisce la presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme armonizzate a livello europeo sono adottate da organismi privati e devono conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) è riconosciuto come organismo competente ad adottare norme armonizzate; che, nella presente direttiva, le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il CENELEC, sottoscritti il 13 novembre 1985, e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di regolamentazione tecnica, adottata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE, ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;

considerando che, in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è necessario facilitare la libera circolazione delle merci, accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario

norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di controllo comunitario, la quale garantisce che le norme nazionali siano conformi agli obiettivi di protezione della presente direttiva;

considerando che la dichiarazione CE di conformità relativa all'apparecchio costituisce una presunzione di conformità dello stesso alla presente direttiva; che questa dichiarazione deve presentarsi nella forma più soddisfacente;

considerando che, per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE, per ottenere una presunzione di conformità in materia di compatibilità elettromagnetica, il rispetto della presente direttiva deve tuttavia essere dimostrato da certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; che, per agevolare il reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi, è opportuno armonizzare i criteri di valutazione in considerazione per designarli;

considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi disturbino le radiocomunicazioni e le telecomunicazioni; che quindi è opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;

considerando che la presente direttiva riguarda gli apparecchi ed i materiali di cui alle direttive 65/116/CEE (Cfr. GU n. L 336 del 04.12.1976, p. 1) e 76/890/CEE (Cfr. GU n. L 336 del 04.12.1976, p. 22) concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente ai radiodisturbi prodotti da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi ed alla soppressione dei radiodisturbi prodotti da apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; che pertanto è opportuno adottare la presente direttiva;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Art. 1 .

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) *apparecchi* : tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni e i componenti elettriche e/o elettroniche;
- 2) *perturbazioni elettromagnetiche* : i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere causata da un campo elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
- 3) *immunità* : l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica senza alterazioni della qualità;
- 4) *compatibilità elettromagnetica* : l'idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo;
- 5) *organismo competente* : l'organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato II e riconosciuto dallo Stato membro;
- 6) *attestato di certificazione CE* : il documento con cui un organismo notificato conformemente all'articolo 5 certifica che il tipo di apparecchio esaminato conforme alle disposizioni della presente direttiva e che l'apparecchio.

Art. 2 .

1. La presente direttiva riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche e il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.

Essa fissa i requisiti di protezione in tali materie nonché le relative modalità di controllo.

2. Nella misura in cui delle direttive specifiche armonizzino taluni requisiti di protezione specificati nella presente direttiva, per taluni apparecchi, gli apparecchi in questione ed i requisiti di protezione in questione possono essere compresi nel settore di applicazione della presente direttiva, non appena dette direttive specifiche entrano in vigore.

3. Gli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori ai sensi della definizione n. 53, articolo 1 del regolamento di Ginevra, parte della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono esclusi dal settore di applicazione della presente direttiva, a meno che tali apparecchi siano disponibili in commercio.

Art. 3 .

Quando gli apparecchi di cui all'articolo 2 sono installati, sottoposti ad adeguata manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili perché gli apparecchi possano essere immessi in commercio o utilizzati se non sono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 5 e conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione.

all'articolo 10.

Art. 4 .

Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono essere costruiti in modo tale che:

- a) le perturbazioni elettromagnetiche generate siano limitate ad un livello che permetta agli apparecchi di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;**
- b) gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.**

I principali requisiti in materia di protezione sono riportati nell'allegato III.

Art. 5 .

Gli Stati membri non ostacolano, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, né l'entrata in servizio sul proprio territorio degli apparecchi che sono contemplati nella presente direttiva, le disposizioni della presente direttiva.

Art. 6 .

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro delle seguenti:

- a) le misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, prese per un luogo, al fine di rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;**
- b) le misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, prese per proteggere le reti pubbliche e le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza.**

2. Fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 83/189/CEE, gli Stati membri informano la Commissione e gli Stati membri delle speciali misure prese in virtù del paragrafo 1.

3. Le misure speciali ritenute giustificate formano oggetto di informazioni appropriate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea a cura della Commissione.

Art. 7 .

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, i quali soddisfano:

- a) le norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti nazionali;**
- b) oppure le norme nazionali che li riguardano e che sono previste al paragrafo 2, nella misura in cui sono armonizzate nei settori disciplinati da tali norme.**

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, che ritengono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. La Commissione comunica tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri quali di tali norme beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Gli Stati membri accettano che gli apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato o ha applicato le norme di cui al paragrafo 1, o in assenza di norme, siano considerati conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, se la loro conformità a tali requisiti documentata con uno degli attestati di cui al paragrafo 2.

Art. 8 .

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non soddisfano pienamente i requisiti di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione, o il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato Comitato, ed eventualmente il Comitato esprime un parere con urgenza.

2. Sentito il parere del comitato la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se le norme armonizzate devono essere ritirate o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e, se necessario, le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato per il parere di quest'ultimo, essa notifica al più presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione beneficia della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, essa notifica al più presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione beneficia della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

necessarie per essere presunta conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, il fabbricante consulta il comitato che formula un parere senza indugio. Sentito il parere del comitato, la Commissione informa presto agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare dell'attestato di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui

Art. 9 .

1. Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 7, paragrafo 1, non conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della misura, in particolare, se la non conformità è dovuta:

- a) al mancato rispetto dei requisiti previsti all'articolo 4, qualora l'apparecchio non corrisponda ai requisiti previsti all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine stabilito dallo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed avvia le procedure previste all'articolo 8.

3. Se l'apparecchio non conforme è corredato di uno degli attestati previsti all'articolo 10, lo Stato membro interessato prende le misure del caso nei confronti dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e del risultato della procedura.

Art. 10 .

1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'attestato di conformità degli apparecchi alle disposizioni della presente direttiva è attestata da una dichiarazione CE di conformità del fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Questa dichiarazione deve essere tenuta a disposizione della competente autorità durante i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi. Inoltre il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appongono sull'apparecchio o sulla confezione, o sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia la marcatura CE di conformità.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario. Nell'allegato I sono riportate le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed alla marcatura CE.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sugli apparecchi, sulle avvertenze per l'uso o sui certificati di garanzia marcature che possano indurre in errore i terzi, il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio, sull'imballaggio, sulle avvertenze per l'uso o sui certificati di garanzia, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità del simbolo grafico della marcatura CE.

2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente, l'attestato di conformità all'articolo 7, paragrafo 1 o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione delle autorità competenti interessate un fascicolo tecnico di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione di valutazione della conformità ottenuti da un organismo competente. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per i dieci anni successivi all'immissione sul mercato degli apparecchi. Quando né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione il fascicolo tecnico ricade su chiunque introduca l'apparecchio sul mercato comunitario. La conformità degli apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica deve essere attestata secondo la procedura prevista nel paragrafo 1. Gli Stati membri presumono che questi apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, ferme restando le disposizioni del presente articolo.

3. [...].

4. [...].

5. La conformità alla presente direttiva degli apparecchi concepiti per le radiotrasmissioni definite all'articolo 1, paragrafo 1, dell'unione internazionale delle telecomunicazioni è attestata conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di conformità per gli apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6.

Questa disposizione non si applica agli apparecchi summenzionati allorché essi sono progettati esclusivamente ai radioamatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 3.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità competenti e gli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE di cui al paragrafo 5, nonché i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati designati. La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.

La notifica precisa se questi organismi sono competenti per tutti gli apparecchi disciplinati dalla presente direttiva o se la loro responsabilità si limita a determinati settori specifici.

Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato II per valutare gli organismi da notificare. Gli organismi che rispondono ai criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate soddisfanno i requisiti. Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la propria autorizzazione se con il tempo la questione non soddisfa più i criteri elencati nell'allegato II. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

7. Fatto salvo l'articolo 9:

a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro o di un'autorità competente, di apposizione di una marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio e il ritiro dal mercato previste all'articolo 9.

Art. 11 .

La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Art. 12 .

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1991. Essi ne informano la Commissione. Queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e il servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore in vigore alla data del 30 giugno 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che disciplinano il settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13 .

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

ALLEGATO I .

1. *Dichiarazione CE di conformità .*

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

- descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;
- riferimento delle specificazioni rispetto a cui dichiarata la conformità e, se del caso, quali disposizioni nazionali siano state adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni della direttiva;

- identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
- se del caso, riferimento dell'attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo notificato.

2. Marcatura CE di conformità .

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.
- Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti differenti che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità, l'applicazione della marcatura CE indica ugualmente la presunta conformità alle disposizioni di queste altre direttive.
- Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono riportati nei documenti, nella avvertenze o nei fogli di istruzione, stabiliti dalle suddette direttive e che accompagnano gli apparecchi.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

ALLEGATO II .

Criteria per valutare gli organismi da notificare .

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:

- 1) disponibilità di personale nonché di mezzi e attrezzature necessari;
- 2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
- 3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
- 4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
- 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

ALLEGATO III .

Elenco illustrativo dei principali requisiti in materia di protezione .

Il livello massimo delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi deve essere tale da non disturbare l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti:

- a) radioriceventi e telericeventi private,
- b) apparecchiature industriali,
- c) apparecchiature radio mobili,

- d) apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali,
- e) apparecchiature mediche e scientifiche,
- f) apparecchiature di tecnologia dell'informazione,
- g) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico,
- h) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina,
- i) apparecchi didattici elettronici,
- j) reti ed apparecchi di telecomunicazione,
- k) emittenti di radio e filodiffusione,
- l) illuminazione e lampade fluorescenti.

Gli apparecchi, in particolare quelli citati alle lettere da a) a l), dovrebbero essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove tali apparecchi sono destinati a funzionare, in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di perturbazione causata dagli apparecchi che soddisfano le norme definite all'articolo 7.

Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.